

Ai Sigg. Clienti
Loro sedi

Trani, 2 maggio 2024

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER BENI INDUSTRIA 4.0 E R&S

Come già comunicato recentemente, l'articolo 6 del D.L. 39/2024, denominato "Misure per il monitoraggio di transizione 4.0", ha introdotto l'obbligo di **comunicazioni telematiche preventive e consuntive relative ad ammontare complessivo degli investimenti, a presunta ripartizione negli anni del credito e fruizione**.

Sono previste tre distinte casistiche.

- I. Per investimenti ancora da realizzare a partire dal 30 Marzo 2024 (momento di effettuazione secondo le regole della competenza di cui all'art. 109 del TUIR) l'investimento e la compensazione sono subordinati, pena revoca, a obbligo di:
 - Comunicazione ex ante, prima di effettuare l'investimento (si ritiene *prima di firmare l'ordine al fornitore*), contenente ammontare dell'investimento da effettuare, divieto di avvio dell'investimento prima della stessa comunicazione, ripartizione negli anni del credito e relativa fruizione
 - Comunicazione ex post, a completamento investimenti
- II. Per investimenti realizzati dal 1 Gennaio 2024 al 29 Marzo 2024 la compensazione è subordinata, pena revoca, solo ad una Comunicazione ex post, ad investimento realizzato
- III. Per investimenti realizzati nel 2023 (quelli «effettuati» e dunque già completati secondo regole di competenza temporale del costo in base all'*articolo 109 del Tuir*) e **non ancora fruiti**, la compensazione del credito residuo dovrà essere sospesa, pena revoca, fino all'invio di una Comunicazione di rendicontazione del credito residuo

L'AdE, successivamente, con la risoluzione 19/E/2024, nelle more dell'approvazione da parte del Mimit della modulistica delle comunicazioni, ha disposto una **sospensione a tappeto** delle compensazioni in F24 per i codici tributo **6936 e 6937** (investimenti 4.0) con **anno di riferimento 2023 o 2024** e per i codici tributo **6938, 6939 e 6940** (spese R&S) con anno **2024**.

Questa sospensione generalizzata ha generato sconcerto e problemi in quanto colpiva anche investimenti 4.0 del 2021 e del 2022 interconnessi nel 2023, che non sono invece interessati dalle nuove comunicazioni; infatti l'anno di riferimento da indicare in F24 a fronte dei crediti 4.0 è quello in cui è avvenuta l'interconnessione (a partire dal quale il credito è compensabile) e non invece quello di «effettuazione» dell'investimento, finendo, quindi, per essere rifiutati anche F24 con crediti 6936 relativi ad investimenti effettuati in anni precedenti ma interconnessi "tardivamente" nel 2023 (o nel 2024).

L'AdE ha posto rimedio a questa incongruenza tramite **Faq del 16/4**, con cui chiarisce che il **blocco delle compensazioni 4.0 non riguarda investimenti effettuati prima del 2023**, i cui crediti dunque possono continuare ad essere compensati senza alcuna preventiva comunicazione; per poterlo fare ha stabilito di **indicare in F24 non l'anno di interconnessione, ma l'anno in cui è «iniziato l'investimento**, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale». Per un investimento avviato nel 2022 e terminato nel 2023, o effettuato nel 2022 ed interconnesso nel 2023 si potrà indicare dunque il 2022 (per evitare il blocco); questa indicazione logicamente va coordinata con la norma, tenendo conto che si resta con compensazione libera solamente se l'investimento "prenotato" nel 2022 (ordine e acconto del 20%) è stato completato entro il 30 novembre 2023.

Infine il ministero delle Imprese e del made in Italy ha emanato il decreto direttoriale che consente **dal 29 aprile** di rimettere in moto la compensazione che era stata bloccata, definendo i **modelli** di comunicazione da inviare e la procedura; tutta la **procedura** avverrà **tramite GSE** (Gestore dei servizi energetici). In pratica sul sito istituzionale del

STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI PROFAS Stp a r.l.

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Gse, www.gse.it, sono stati resi disponibili in *formato editabile* i modelli con cui comunicare i dati degli investimenti 4.0 e delle attività di ricerca e sviluppo che si intendono effettuare dal 30 marzo scorso nonché di quelli che sono stati effettuati nel 2023 e fino al 29 marzo 2024.

Il modello, come chiarisce il comunicato del Gse, deve essere **firmato solo digitalmente** (non è ammessa una scansione di un modello con firmaolografa) dal legale rappresentante e **trasmesso via Pec** all'indirizzo transizione4@pec.gse.it.

Con l'apertura del canale di trasmissione della modulistica e l'invio della relativa pec, l'Agenzia delle Entrate dovrà ripristinare la piena operatività delle compensazioni per i codici tributo «6936» e «6937» (anni 2023 e 2024) nonché «6938», «6939» e «6940» (anno 2024). Si conferma che il blocco non riguarda invece i crediti da investimenti in beni materiali effettuati nel 2022, o nella coda temporale del 30 novembre 2023 se prenotati nel 2022, per i quali non va effettuata alcuna comunicazione prima di compensare (purchè si inserisca come anno di riferimento quello di effettuazione/prenotazione e non quello di interconnessione).

Cordiali saluti

Studio Professionisti Associati stp